



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Servizio Opere Civili
Via Dogana n. 8, Trento
T +39 0461 496759
F +39 0461 496800
pec serv.operecivili@pec.provincia.tn.it
@ serv.operecivili@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it

S168/2023/19.1.1-2023-71 / PNRR

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

per procedimento avviato dopo 1 luglio 2023: imposta di bollo di euro 40,00, ai sensi dell'art.18, comma 10, D.Lgs 36/2023, allegato I.4 Tabella A – come sotto indicato all'Articolo 26 (Spese, imposte e tasse) punto 2.

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI :

- **Finanziamento Next Generation UE - PNRR M1 C3 – INV. 2.1 "ATTRATTIVITA' DEI BORGHI"** Linea di azione A "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi", PALU' DEL FERSINA - PALAI EN BERSNTOL, **INT. 22a - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE LOC. BATTISTI;**
 - **Finanziamento Next Generation UE - PNRR M1C3 – INV. 2.1 "ATTRATTIVITA' DEI BORGHI"** Linea di azione A "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi", PALU' DEL FERSINA - PALAI EN BERSNTOL, **INT. 22b - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADA COLLEGAMENTO LOC. LENZI-STEFANI;**
- nell'ambito dell'investimento 2.1 *Attrattività dei borghi* (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - Linea d'intervento A *Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati* oppure Linea d'intervento B *Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici*.

C.I.G. A002EB4B37 - CUP CUP D62I22000010007

Il presente Contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co. 14, del D. Lgs. n. 50/2016, (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

TRA

il Sig: *ing. Marco Gelmini, nato a Rovereto (TN) il 19.02.1971 e domiciliato per la carica in Trento, presso il Palazzo della Provincia Autonoma di Trento, cod. fisc. n. 00337460224, Piazza dante n.15, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente del Servizio Opere civili, ai sensi del comma 7° dell'art. 52 della L.P. 10/09/1993, n. 26 e s.m. in virtù della Delega conferita con Delibera 1365 di data 13 settembre 2019, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula - in seguito, "**Amministrazione**";*

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

E

il Sig.: *IVAN PAOLAZZI in qualità di Legale rappresentante dell'impresa IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL con sede a CEMBRA LISIGNAGO (TN) in VIA PREDOLE, 17 - codice fiscale e Partita IVA 01546170224 capitale sociale € 114.000,00 (da CCIAA aggiornata al 09 maggio 2023) numero di iscrizione TN-158562 nel Registro delle Imprese di TRENTO che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola - in seguito, "Appaltatore"; in seguito, congiuntamente "le Parti";*

PREMESSO CHE

- (1) È stato presentato il Progetto titolato come in premessa CUP D62I22000010007 nell'ambito dell'investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - Linea d'intervento A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati oppure Linea d'intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici.
- (2) In data 20 luglio 2023 con nota Protocollo: PAT/RFS168-20/07/2023-0566011 l'Amministrazione ha indetto la procedura di richiesta preventivo mediante la piattaforma elettronica Mercurio, per affidamento diretto di cui alla lettera b, comma 2, dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per affidamento di lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della L., n. 120/2020, come sostituita dall'art. 51, co. 1, lettera a), sub. 2.1, L. n. 108/2021";
- (3) all'esito della Procedura di richiesta preventivo mediante la piattaforma elettronica Mercurio, con provvedimento n. 10104 del 14 settembre 2023 è stato aggiudicato in favore dell'operatore economico IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL con sede a CEMBRA LISIGNAGO (TN) in VIA PREDOLE, 17 codice fiscale e Partita IVA 01546170224;
- (4) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, l'Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto nel presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti relativi alla Procedura anzidetta, presentati dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- (5) l'Amministrazione in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto, compresa la previa verifica del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) istituito presso la Banca Dati ANAC, nonché il possesso dei requisiti specificatamente previsti per il PNRR;

*A far data dal 27 ottobre 2022, il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) ha sostituito l'AVCpass. Le stazioni appaltanti dovranno verificare tramite il sistema online il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)**, istituito presso la Banca Dati ANAC, i requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e acquisire i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici (rif. Delibera ANAC n. 464/2022, disponibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-464-del-27-luglio-2022>).*

- (6) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dal presente Contratto definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire,
- (7) il CIG del presente Contratto è il seguente: A002EB4B37.
- (8) il Contratto diviene efficace con la stipula ed ex art. 50, co.3, del D.L. n. 77/2021 non trova applicazione l'art. 32, co. 12, del Codice dei Contratti,
- (9) con Verbale di consegna anticipata sottoscritto in data 25 settembre 2023 protocollo 725495 del 26 settembre 2023, repertorio n.6913 di pari data, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, è stata disposta dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in L 120/2020 e successivamente modificato dall'art. 51, co. 1, lett. f), della L. 108/2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;
- (10) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nella Lettera di invito.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Premesse ed allegati)

1. Con deliberazione della Giunta provinciale n.1912 del 28 ottobre 2022 e successiva deliberazione del Consiglio comunale di Palù del Fersina (TN) – Palai en Bersntol n.31 del 03 novembre 2022 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento ed il Comune di Palù del Fersina (TN) – Palai en Bersntol per l'attuazione del progetto denominato "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi" in ordine all'attuazione della Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 "Attrattività dei Borghi" Linea d'azione A, a finanziamento PNRR. Il medesimo atto, sottoscritto dalle parti in data 06/03/2023 (protocollo PAT/RFP324-0179039), prevede una pluralità di interventi di competenza di diverse Strutture provinciali, tra i quali rientrano i lavori in oggetto di competenza dell'Agenzia delle opere pubbliche - Servizio Opere Civili, azione delegata dal Comune alla PAT con i rispettivi finanziamenti.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le premesse e n.2 documenti relativi alle indicazioni DNSH e Piano di Gestione dei rifiuti.
3. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso l'Amministrazione.

Articolo 2 - (Definizioni)

Il presente Contratto è regolato:

- dalla Lettera d'invito e relativi allegati;
- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del D.P.R. n. 207/2010 (di seguito, il "Regolamento"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale»;
- D.L. n. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in L. n. 120/2020;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto– Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto consiste nell'affidamento dei Lavori presso PALU' DEL FERSINA (TN) - PALAI EN BERSNTOL :
 - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE LOC. BATTISTI - INT. 22a
 - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADA COLLEGAMENTO LOC. LENZI-STEFANI - INT. 22b;
2. Il presente Contratto definisce i termini e le condizioni che regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione da parte dell'Appaltatore dei lavori sopra citati, come indicato nel Verbale di Consegna sopra indicato. **Si specifica che i lavori prevedono operazioni di demolizione delle pavimentazioni esistenti in asfalto e cemento e la loro sostituzione con pietra locale di porfido.**
3. Il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, è il sottoscritto ing. Marco Gelmini in qualità di dirigente del Servizio Opere Civili, quale Struttura provinciale competente per gli interventi indicati; le funzioni di Direttore dei Lavori sono svolte ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'arch. Lorena Selva.
4. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla lettera d'invito .

5. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.
6. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (in seguito, "**D.L.**"), ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.
7. Ai fini del presente Contratto, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.
8. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
9. A tal fine è obbligo dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
10. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dall'Amministrazione.
11. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto presso il Comune di Palù del Fersina (TN) / Palai en Bersntol .

Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare l'Amministrazione da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero dell'Amministrazione medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall'Amministrazione. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà l'Amministrazione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

Articolo 5 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dall'Amministrazione, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e

per la zona nella quale si svolgono i lavori.

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'art. 30, co. 5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'art. 30, co. 6, del Codice dei Contratti.
6. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
7. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
8. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza dell'Amministrazione, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.
9. L'Amministrazione si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.
10. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Articolo 6 – (Proroghe/sospensioni e responsabilità dell'Appaltatore)

I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe, sospensioni, totali o parziali all'aggiudicataria sono disciplinati dalla normativa vigente; anche per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio alla normativa vigente.

Articolo 7 - (Responsabilità)

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire l'Amministrazione per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.
2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti dell'Amministrazione o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.
3. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare l'Amministrazione da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero dell'Amministrazione medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate

direttamente dall'Amministrazione medesimo.

4. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati all'Amministrazione o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.
5. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà l'Amministrazione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto *ex art. 1456 c.c.*
7. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento oggetto dell'appalto.

Articolo 8 – (Oneri e obblighi del PNRR a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza:
 - rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “*Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm*” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani;
 - rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
 - i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);
 - garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.
2. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dal Soggetto Attuatore, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.
3. L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.
5. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.
6. Gli interventi (int. 22a e 22b) in oggetto sono ricompresi nel più ampio Progetto ATTRATTIVITA'

DEI BORGHI Linea di azione A denominato “La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi” PALU' DEL FERSINA (TN) - PALAI EN BERSNTOL, pertanto contribuiscono unitamente agli altri interventi al raggiungimento dell'indicatore comune previsto ed la tagging climatico/digitale.

Si precisa che l'intervento deve essere attuato in conformità ai principi del PNRR: al riguardo occorre seguire le schede DNSH, di cui alla circolare MEF-RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente), come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022, relative all'investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3). Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio devono essere declinati dalla stazione appaltante all'interno della documentazione tecnica da allegare al presente Contratto.

Articolo 8bis – (obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità)

1. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto**, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Articolo 9 - (Obblighi generali dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto.

Articolo 10 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d'appalto
2. L'esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati nel Verbale di consegna sopra citato, del quale si riporta la seguente frase: “..... resta stabilito che il termine utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in 200 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del presente verbale e pertanto l'ultimazione dei lavori resta fissata al giorno 12 aprile 2024;

3. I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati in 200 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui alla normativa vigente.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art.107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, l'Amministrazione si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto.

Articolo 11 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto nominati dall'Appaltatore sono: sign. Ivan Paolazzi – Legale Rappresentante dell'impresa IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL;
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di leggere domicilio come segue: CEMBRA LISIGNAGO (TN) in VIA PREDOLE, 17.
4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato **“misura”**.
2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, oneri fiscali esclusi, è pari ad € 124.607,02 (*centoventiquattromilaseicentosette,zerodue*) oltre € 4.640,45 (*quattromilaseicentoquaranta,quarantacinque*) per oneri per l'attuazione della sicurezza, per un importo complessivo di € 129.247,47 (*centoventiquattromilaseicentosette,zerodue*) oltre IVA al 10% – C.I.G. A002EB4B37 - CUP D62I22000010007.
3. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto è determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto.
4. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.
5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'art. 29, co. 1, lett. a), del D.L. 27 n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dall'art.1 della L. n. 25/2022, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664, co. 1, c.c.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art.106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'art. 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022.

In attuazione dell'art. 29, co. 1, lett. b), del D.L. n. 4/2022, per la valutazione delle variazioni di

prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall'art. 29, co. 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato art. 29 del D.L. n. 4/2022.

6. Ai sensi dell'art. 35, co. 18, del Codice dei Contratti, non è prevista l'anticipazione.
7. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni previsti dal presente contratto, nel rispetto delle scadenze ivi indicate e secondo la normativa vigente.
8. Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.
9. I pagamenti avverranno **entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.**
10. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'art.3 della L. n. 136/2010, mediante stato di avanzamento lavori (S.A.L.) a cadenza bimestrale decorrenti dalla data di consegna dei lavori. IBAN del c/c bancario: IT86R0830405592000073311870 presso CASSA DI TRENTO – filiale di Cembra – Lisignago (TN) – Agenzia n.73.
11. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
 - PAOLAZZI IVAN – nato a Trento (TN) il 26/03/1970 residente a Altavalle (TN) Loc. Rorè, 1 – nazionalità italiana - Codice fiscale: PLZVNI70C26L378N;
 - PAOLAZZI MARCO – nato a Trento (TN) il 09/04/1973 residente a Cembra Lisignago (TN) Loc. Predole 17 – nazionalità italiana – Codice fiscale PLZMRC73D09L378V.
12. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
13. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
14. L'Amministrazione avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto *ex art.1456* del Codice civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, co. 9 *bis*, della L. n. 136/2010.
15. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico.
16. La fattura elettronica, in recepimento delle indicazioni operative fornite dal MEF con la Circolare n.30 dell'11 agosto 2022, dovrà contenere, oltre agli elementi previsti dall'art. 21, co. 2, del D.P.R. n. 633/72, quelli obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, tutti gli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato, al fine di poter garantire l'assenza di doppio finanziamento, le seguenti informazioni:
 - Titolo del progetto/intervento ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR;
 - Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento;
 - Conto corrente dedicato per la tracciabilità flussi finanziari;
 - Riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU;

- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura/documento giustificativo si riferisce;
 - Numero e data della fattura elettronica;
 - Estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc.) conformi con quelli previsti nel presente Contratto;
 - Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
 - Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata (in caso di servizi, il dettaglio sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura; in caso di forniture, sarà indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione);
 - Indicazione del CUP e del CIG;
 - Eventuali ulteriori elementi (es. contratto, ordine d'acquisto, ecc.).
17. Ai sensi dell'art. 50, co. 4 del D.L 77/2021 convertito nella legge n.108/2021, è riconosciuto in deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, all'Appaltatore, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale. E' previsto l' utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Con la determinazione repertorio 8660 del 7 agosto 2023 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui si tratta, è stato previsto il riconoscimento del premio di accelerazione nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 20 (venti) giorni.

Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti dell'Amministrazione)

1. Si applicano le relative disposizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 14 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante *Polizza Garanzia Fidejussoria* n. 733673672 in data 20 settembre 2023 rilasciata dalla società ALLIANZ SPA – Piazza Tre Torri 3 – Milano (MI) – Agenzia di Cles (TN), per un importo pari a € 6.230,35 con durata fino a: si riporta quanto previsto dall'art.2 lettera b) della Polizza Fidejussoria - "l'efficacia della garanzia cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi

dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni della normativa vigente. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine previsto secondo la normativa vigente in giorni lavorativi decorrenti dall'avvenuto pagamento da parte del garante.
3. L'Appaltatore ha prodotto altra polizza assicurativa.
4. Nel caso in cui sia stata presentata polizza assicurativa prevista dal punto 3., si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente Contratto.

Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, l'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dall'Amministrazione, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dall'Amministrazione, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 17 – Collaudo / Certificato di regolare esecuzione

1. Ove possibile il certificato di Collaudo è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione secondo la normativa vigente.

Articolo 18 - (Subappalto)

1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: **49% della categoria prevalente OG3.**
2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione dell'Amministrazione e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla lettera d'invito.
3. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:

- l'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - l'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, co. 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa appaltatrice, se del caso;
 - contestualmente al deposito del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
 - l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.
4. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 4bis. Ai sensi del comma 21, dell'art. 105 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) è fatta salva la facoltà per le regioni a Statuto Speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
5. Ai sensi dell'art. 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ove previsto), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, co. 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
7. L'Appaltatore in ogni caso solleva l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione revocherà l'autorizzazione.
9. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

10. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si obbliga a comunicare all'Amministrazione il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
14. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'Amministrazione:
 - nome del subcontraente;
 - importo del subcontratto;
 - oggetto della prestazione affidata;

e dovrà trasmettere alla D.L.:

- copia del contratto di sub affidamento o atto equivalente;
 - di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.
15. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al co. 3 dell'art. 105 del Codice dei Contratti.

16. //

N.B. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021;

le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Articolo 19 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, l'Amministrazione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1‰ (unopermille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dalla D.L.;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;
 - e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti ai precedenti articoli 8 e 8bis del presente Contratto.
4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

N.B. L'art. 50, co. 4 prevede che «La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale».

Articolo 20 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà dell'Amministrazione, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'art. 1662 c.c. che ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.
3. Ai sensi dell'art. 103, co. 2, del Codice dei Contratti, l'Amministrazione può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.
4. Nei suddetti casi, l'Amministrazione avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 21 - (Risoluzione e recesso)

1. Si applica quanto previsto dagli artt. 107, 108 del Codice degli Appalti. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi specifici del

PNRR-PNC relativi al rispetto delle pari opportunità oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito nel paragrafo di riferimento del presente contratto, può costituire causa di risoluzione del Contratto.

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al punto precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto a ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 11, co. 13, del presente Contratto;
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente art. 18 del presente Contratto.
3. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per l'Amministrazione di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione l'Amministrazione altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
6. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo verrà data tempestiva comunicazione all'Autorità Responsabile affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza.

Articolo 23 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 24 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 25 - (Proprietà)

1. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dall'Amministrazione all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione e devono essere restituiti alla stessa Amministrazione al completamento dei lavori.
3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dall'Amministrazione all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione e devono essere restituiti alla stessa Amministrazione al termine dell'appalto.
4. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall'Amministrazione e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di

rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dall'Amministrazione.

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. In conformità al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot.240013/2023 l'imposta di euro 40,00 è versata dall'operatore economico con modalità telematica mediante il modello F24 (con codice tributo 1573) Al link sottoriportato relativo al sito dell'Agenzie delle Entrate si trovano Modello ed istruzioni:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24+elementi+identificativi+f24elide/>.

Copia del versamento dell'imposta di bollo dovrà essere inviata alla scrivente Struttura unitamente al presente contratto.

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. L'Amministrazione, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. [Se l'Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire la seguente formulazione generica:] Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'art. 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'art.208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c.
4. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 29 - (Collegio consultivo tecnico)

1. In applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020 è costituito presso l'Amministrazione, un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'arti. 5 della L. n. 120 dell'11 settembre 2020 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto

stesso.

2. La modalità di costituzione del collegio, le attribuzioni, i compiti, la durata in carica, i compensi e le eventuali incompatibilità dei membri, sono stabilite dal citato art. 6 della L. n. 120 del 11 settembre 2020.
3. È fatto l'obbligo all'Appaltatore di provvedere alla partecipazione alla costituzione del succitato Collegio e al pagamento della quota di compenso spettante.

Articolo 30 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.
2. Il presente Contratto, composto da n. 17 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013.

L'Appaltatore dovrà apporre la DOPPIA FIRMA DIGITALE.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Trento, 10 ottobre 2023

L'Appaltatore
IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL

L'Amministrazione
ing. Marco Gelmini

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 co. 2 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 7 – (Responsabilità)
- Art. 10 – (Termini e durata del contratto)
- Art. 12 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 13 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti dell'Amministrazione)
- Art. 19 – (Penali)
- Art. 20 – (Esecuzione in danno)
- Art. 21 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 28 – (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore
IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL

Documento formato digitalmente

Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATI: n.2:

- Allegato 1 Principio DNSH previsioni e obblighi dell'Appaltatore
- Allegato 2 Piano di gestione dei rifiuti



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

MODULO RICHIESTA PREVENTIVO

Impresa IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL

Partita IVA 01546170224
Codice fiscale 01546170224
Indirizzo LOC. PREDOLE 17
Città CEMBRA LISIGNAGO
CAP 38034

Blocca
campi

Oggetto: Lavori di straordinaria manutenzione per sostituzione pavimentazioni in località Battisti e località Lenzi Stefani presso il comune di Palù del Fersina (TN)

Importo soggetto a ribasso

€ 138.795,23

Importo oneri sicurezza

€ 0,00

Importo base d'asta

€ 138.795,23

Nr	Codice	Descrizione della voce		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (in cifre)	Prezzo unitario (in lettere)	Importo parziale offerto
1	Art.02	OS6	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CEMENTO	m ²	50,000	€ 19,76	DICIANNOVE/76	€ 988,00
2	Art.03	OS6	SCARIFICA E SISTEMAZIONE DEI PIANI	m ²	50,000	€ 13,47	TREDICI/47	€ 673,50
3	Art.04	OS6	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ESEGUITO PARZIALMENTE A MANO	m ³	6,000	€ 107,76	CENTOSETTE/76	€ 646,56
4	A.04.10.001 0.010	OS6	IMP. REC. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELE ... · conglomerato cementizio armato in blocchi fino a 0,50 m3	t	20,000	€ 16,24	SEDICI/24	€ 324,80
5	A.04.05.000 5.005	OS6	IMP. SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI NON RECUPERABILI	t	11,700	€ 35,23	TRENTACINQUE/23	€ 412,19
6	A.02.02.001 0.005	OS6	TRASPORTI (maggiore distanza) TRASPORTO MATERIALI INERTI, ...OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni.	t/km	317,000	€ 0,16	ZERO/16	€ 50,72
7	Art.01	OS6	SOVRAPPREZZO ALLE LAVORAZIONI PER DIFFICOLTA' DI CANTIERE	cad.	1,000	€ 2.694,00	DUEMILASEICENTONOVANTAQUATTRO/00	€ 2.694,00
8	D.51.35.001 0.005	OS6	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS	m ²	50,000	€ 13,43	TREDICI/43	€ 671,50
9	B.04.15.001 0.005	OS6	RETE ELETTRICALDATA	kg	400,000	€ 1,94	UNO/94	€ 776,00
10	Art.05	OS6	PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO pezzatura 8-10	m ²	50,000	€ 85,31	OTTANTACINQUE/31	€ 4.265,50
11	Art.06	OS6	SOVRAPPREZZO ALLA PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO PER UTILIZZO DI CIOTTOLI IN PORFIDO TRACIATO	m ²	50,000	€ 16,16	SEDICI/16	€ 808,00
12	Art.07	OS6	SOVRAPPREZZO ALLA PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO E IN SMOLLERI PER LA RESINATURA DELLE FUGHE	m ²	50,000	€ 16,16	SEDICI/16	€ 808,00
13	Art.08	OS6	SOVRAPPREZZO ALLA PAVIMENTAZIONE PER ESECUZIONE IN PRESENZA DI PILASTRI IN LEGNO	cad.	3,000	€ 431,04	QUATTROCENTOTRENTUNO/04	€ 1.293,12
14	B.02.15.003 5.005	OS6	REINTERRO COMUNE	m ³	4,500	€ 7,04	SETTE/04	€ 31,68
15	B.02.15.004 0.005	OS6	REINTERRO DRENANTE	m ³	1,500	€ 35,85	TRENTACINQUE/85	€ 53,77
16	Art.09	OS6	RIPRISTINO PAVIM. IN CUBETTI DI PORFIDO O CIOTTOLI	m ²	13,600	€ 107,76	CENTOSETTE/76	€ 1.465,54
17	B.21.30.004 5.005	OS6	BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO	m	25,000	€ 23,22	VENTITRE/22	€ 580,50
18	B.06.50.003 1.010	OS6	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 · SN4 INTERRATI E RIVESTITI diametro esterno 160 mm	m	22,000	€ 54,25	CINQUANTAQUATTRO/25	€ 1.193,50
19	Art.10	OS6	RACCORDO DI PLUVIALE ESISTENTE A NUOVO POZZETTO SU STRADINA	cad.	1,000	€ 718,40	SETTECENTODICIOTTO/40	€ 718,40



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

MODULO RICHIESTA PREVENTIVO

Nr	Codice	Descrizione della voce		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (in cifre)	Prezzo unitario (in lettere)	Importo parziale offerto
20	B.06.60.001 0.010	OS6	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI	cad.	2,000	€ 60,54	SESSANTA/54	€ 121,08
21	B.06.60.005 5.005	OS6	CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA C250 dimensioni esterne circa 170x160 mm	m	2,500	€ 101,70	CENTOUNO/70	€ 254,25
22	B.06.65.003 0.005	OS6	CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE chiusure leggere peso totale fino a 30 kg	kg	60,000	€ 6,38	SEI/38	€ 382,80
23	D.11.05.015 0.005	OS6	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · fino a cm 5,00 di spessore	m	12,000	€ 2,41	DUE/41	€ 28,92
24	D.11.05.015 0.010	OS6	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · per ogni cm oltre i cm 5,00	m	60,000	€ 0,21	ZERO/21	€ 12,60
25	D.11.05.016 0.006	OS6	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per i primi 3 cm · strade nei centri abitati, interpoderali, forestali	m ²	580,000	€ 2,21	DUE/21	€ 1.281,80
26	D.11.05.016 0.011	OS6	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per ogni cm successivo · strade nei centri abitati interpoderali, forestali	m ²	4.060,000	€ 0,66	ZERO/66	€ 2.679,60
27	Art.03	OS6	SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI	m ²	580,000	€ 13,47	TREDICI/47	€ 7.812,60
28	A.04.05.000 5.005	OS6	IMP. SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI NON RECUPERABILI	t	153,470	€ 35,23	TRENTACINQUE/23	€ 5.406,75
29	A.04.10.002 0.010	OS6	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEMENTIZIO	t	285,010	€ 20,03	VENTI/03	€ 5.708,75
30	A.04.10.002 5.005	OS6	IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato	t	116,000	€ 7,87	SETTE/87	€ 912,92
31	A.02.02.001 0.005	OS6	TRASPORTI (maggiore distanza) TRASPORTO MATERIALI INERTI, ...OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni.	t/km	5.544,800	€ 0,16	ZERO/16	€ 887,17
32	Art.11	OS6	SOTTOFONDO DRENANTE	m ³	145,000	€ 26,94	VENTISEI/94	€ 3.906,30
33	D.51.35.001 0.005	OS6	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS	m ²	580,000	€ 13,43	TREDICI/43	€ 7.789,40
34	B.04.15.001 0.005	OS6	RETE ELETTROSALDATA	kg	4.640,000	€ 1,94	UNO/94	€ 9.001,60
35	D.51.35.021 1.005	OS6	F/P PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO DEL TRENTINO	m ²	480,000	€ 67,33	SESSANTASETTE/33	€ 32.318,40
36	Art.05	OS6	PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO pezzatura 8-10	m ²	100,000	€ 85,31	OTTANTACINQUE/31	€ 8.531,00
37	Art.06	OS6	SOVRAPPREZZO ALLA PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO PER UTILIZZO DI CIOTTOLI IN PORFIDO TRANCIATO	m ²	100,000	€ 16,16	SEDICI/16	€ 1.616,00
38	Art.07	OS6	SOVRAPPREZZO ALLA PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO E IN SMOLLERI PER LA RESINATURA DELLE FUGHE	m ²	580,000	€ 16,16	SEDICI/16	€ 9.372,80
39	B.21.30.004 5.005	OS6	BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO	m	350,000	€ 23,22	VENTITRE/22	€ 8.127,00

Totale offerto al netto degli oneri di sicurezza

€ 124.607,02

Ribasso percentuale

10,222%

Ribasso percentuale del DIECI/222 per cento

IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L.

Localita Predole
38034 CEMBRA LISIGNAGO
Tel. 0461683323
Fax. 0461680549
inedil@pec.it
P.Iva 01546170224

N° Offerta Lotto: 3000420898
N° Appalto: 118880
Tipo di Appalto: Lavori
Tipo di Procedura: Spese in economia - art. 52
L.P. 26/93

Documento di sintesi generato il 02.08.2023 alle 10:17:47.

Documentazione allegata

Categoria	Sottocategoria	Descrizione	Nome file
Allegato standard	Allegato generico	Allegato A con Subappalto	Allegato A (con subappalto).pdf.p7m
Allegato standard	Allegato generico	lista prezzi	MODULOLista ServOpereCivili.pdf.p7m

Riepilogo offerta economica

Pos.	Quantità	Unità di Misura	Prezzo unitario	Valuta	Importo totale
			Importo a ribasso	Ribasso %	
1	Pavimentazioni Palù del Fersina				
	1	A Misura	124.607,02	EUR	124.607,02
			138.795,23	10,222 %	

Ribasso in percentuale	10,222 %	
Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza	EUR	124.607,02
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	EUR	0,00
Importo complessivo offerta (comprensivo oneri)	EUR	124.607,02
Costo manodopera	EUR	20.000,00
Oneri propri aziendali	EUR	200,00